



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2008
COM(2008) 250 definitivo

2008/0096 (CNB)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro
in Slovacchia**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 7 maggio 2008, la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, che dichiara che la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica e che abroga la deroga della Slovacchia a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Se adoterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente adottare le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro in Slovacchia.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro¹ ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte dell'area dell'euro con la prima ondata e in Grecia². Questo regolamento è stato modificato da :

- regolamento (CE) n. 2169/2005, allo scopo di preparare i futuri allargamenti dell'area dell'euro;
- regolamento (CE) n. 1647/2006, allo scopo di includere la Slovenia (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2007);
- regolamento (CE) n. 835/2007, allo scopo di includere Cipro (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008);
- regolamento (CE) n. 836/2007, allo scopo di includere Malta (che ha adottato l'euro il 1° gennaio 2008).

Affinché anche la Slovacchia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a tale Stato membro. La presente proposta contiene le necessarie modifiche del citato regolamento.

Il piano di passaggio all'euro della Slovacchia prevede il ricorso al cosiddetto scenario del "big bang", il che significa che l'adozione dell'euro come moneta nazionale della Slovacchia deve coincidere con l'introduzione in questo Stato membro delle banconote e delle monete in euro.

¹ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2).

² Cfr. regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

2. ASPETTI GIURIDICI

2.1. Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 123, paragrafo 5, del trattato CE, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga è stata abrogata, conformemente all'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE.

Il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE.

2.2. Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

La presente iniziativa non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo: essa soddisfa quindi il principio di proporzionalità.

2.3. Scelta dello strumento giuridico

Il regolamento è l'unico strumento giuridico che consenta di modificare il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio della Comunità.

4. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI

4.1. Articolo 1

Conformemente all'articolo 1, lettera a) e all'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 974/98, la tabella di cui all'allegato di tale regolamento elenca gli Stati membri partecipanti e stabilisce la data di adozione dell'euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l'eventuale periodo di "abbandono graduale" per ogni Stato membro partecipante. A norma dell'articolo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 974/98, un "periodo di abbandono graduale" può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell'euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido. Ciò non è avvenuto nel caso degli undici Stati membri che hanno adottato l'euro il 1° gennaio 1999 e della Grecia che l'ha adottato il 1° gennaio 2001. Nel caso della Slovenia, di Cipro e di Malta, la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido hanno coinciso (1° gennaio 2007 per la Slovenia e 1° gennaio 2008 per Cipro e Malta), ma questi paesi hanno scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale". Anche i piani di passaggio all'euro della Slovacchia indicano la stessa data per l'adozione dell'euro e la sostituzione del denaro liquido (1° gennaio 2009), ma questo Stato ha scelto di non applicare il periodo di "abbandono graduale".

Il presente articolo aggiunge la Slovacchia e i relativi dati, che si riportano di seguito, alla tabella di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, secondo l'ordine protocollare.

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
"Slovacchia	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009	No"

4.2. Articolo 2

Il presente articolo fissa al 1° gennaio 2009 la data di entrata in vigore del regolamento, assicurando in tal modo la sua applicazione ad una data coerente con i termini stabiliti dagli altri atti del Consiglio relativi all'adozione dell'euro da parte della Slovacchia, ossia la data di abrogazione della deroga e la data di entrata in vigore del tasso di conversione della koruna slovacca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Slovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione³,

visto il parere della Banca centrale europea⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁵, prevede la sostituzione con l'euro delle monete degli Stati membri che soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica al momento del passaggio della Comunità alla terza fase dell'unione economica e monetaria.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000⁶ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l'euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2169/2005⁷ del Consiglio, ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98 per preparare la futura introduzione dell'euro negli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro come moneta unica.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1647/2006⁸ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale slovena con l'euro.
- (5) Il regolamento (CE) n. 835/2007⁹ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale cipriota con l'euro.

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

⁵ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. xxx/2007 del Consiglio (GU L ... del ... , pag. ...).

⁶ GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

⁷ GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1.

⁸ GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2.

⁹ GU L [...] del [...], pag. [...].

- (6) Il regolamento (CE) n. 836/2007¹⁰ del Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale maltese con l'euro.
- (7) Ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003, la Slovacchia è uno Stato membro con deroga, conformemente all'articolo 122 del trattato.
- (8) Ai sensi della decisione 2008/.../CE del Consiglio del 2008, adottata in applicazione dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, relativa all'adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009¹¹, la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica mentre la deroga della Slovacchia viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (9) Per l'introduzione dell'euro in Slovacchia occorre estendere a questo Stato membro le vigenti disposizioni del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro.
- (10) Il piano di passaggio all'euro della Slovacchia specifica che le banconote e le monete in euro avranno corso legale in detto Stato membro il giorno dell'introduzione dell'euro come moneta nazionale. Pertanto la data di adozione dell'euro e quella di sostituzione del denaro liquido saranno il 1° gennaio 2009. Il periodo di "abbandono graduale" non si applica.
- (11) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 974/98 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹⁰ GU L [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

Allegato

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 974/98, tra le voci relative alla Slovenia e alla Finlandia è inserita la seguente riga:

Stato membro	Data di adozione dell'euro	Data di sostituzione del denaro liquido	Adozione di un periodo di "abbandono graduale"
--------------	----------------------------	---	--

"Slovacchia	1° gennaio 2009	1° gennaio 2009	No"
-------------	-----------------	-----------------	-----